

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">ART. 32 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare viene rilevato dall'ente gestore due volte all'anno, in base alle risultanze dell'anagrafe.</p> <p>La rilevazione del primo gennaio ha valore sino al 30 giugno, quella del primo luglio ha valore sino al 31 dicembre. Per i nuclei familiari sorti nei corso di tali periodi si fa riferimento al n. di componenti alla data di inizio dell'utenza.</p> <p>Per i locali ad uso domestico dei non residenti o tenuti a disposizioni per propri usi e per quelli dei familiari, si attribuisce n. 1 componente per superfici fino a 120 mq e n. 2 componenti per le superfici oltre i 120 mq. A tal fine si considera la sola superficie della unità abitative, escludendo la superficie delle pertinenze. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.</p> <p>2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.</p> <p>3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel</p>	<p style="text-align: center;">ART. 32 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare viene rilevato dall'ente gestore due volte all'anno, in base alle risultanze dell'anagrafe.</p> <p>La rilevazione del primo gennaio ha valore sino al 30 giugno, quella del primo luglio ha valore sino al 31 dicembre. Per i nuclei familiari sorti nei corso di tali periodi si fa riferimento al n. di componenti alla data di inizio dell'utenza.</p> <p>Per i locali ad uso domestico dei non residenti o tenuti a disposizioni per propri usi e per quelli dei familiari, si attribuisce n. 1 componente per superfici fino a 120 mq e n. 2 componenti per le superfici oltre i 120 mq. A tal fine si considera la sola superficie della unità abitative, escludendo la superficie delle pertinenze. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.</p> <p>2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.</p> <p>3. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare per la definizione sia della quota fissa che di quella variabile della TARI, sono esclusi quei componenti che, pur essendo residenti presso il</p>

<p>punto 4.2 dell'allegato I al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da rispettare la proporzione di produttività di rifiuti per numero di componenti il nucleo.</p> <p>4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.</p> <p>5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze non domestiche.</p>	<p>nucleo familiare, risultano ricoverati in maniera permanente in istituti di cura o di riposo. Qualora il nucleo familiare e' costituito da un solo componente si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 38 bis del presente regolamento.</p> <p>Per le modalità applicative si rimanda all'articolo 38 bis del regolamento IUC.</p> <p>4. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato I al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da rispettare la proporzione di produttività di rifiuti per numero di componenti il nucleo.</p> <p>5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.</p> <p>6. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze non domestiche.</p>
--	---

dec
ric
cor
pos
ter
la
cor
del
app
pre
Le
dat
lor

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">ART. 38 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; d) fabbricati rurali ad uso abitativo. <p>2. Le riduzioni previste nel comma precedente sono iscritte nel Piano Finanziario e coperte con il gettito TARI.</p> <p>3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e</p>	<p style="text-align: center;">ART. 38 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; d) fabbricati rurali ad uso abitativo. <p>2. Coloro che intendono usufruire delle riduzioni previste al comma precedente devono presentare apposita dichiarazione TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo, data ultima per l'obbligazione, come previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni saranno prese in carico</p>



CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE (dopo l'art. 38)**ART. 38 BIS****ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1 – comma 660 – della l. 27/12/2013, n. 147, si applica l'esenzione della tassa ai locali ad uso abitativo, comprese le pertinenze, di proprietà, usufrutto e/o diritto di abitazione in qualità di coniuge superstite, di persone ricoverate in maniera permanente presso istituti di cura o di riposo. L'esenzione si applica a condizione che il nucleo familiare, risultante iscritto all'anagrafe comunale dei residenti, sia costituito solo dal ricoverato e che gli immobili non siano locati o concessi a qualsiasi uso a terzi.
2. Coloro che intendono usufruire dell'esenzione prevista al comma precedente nonché delle agevolazioni previste al comma 3 dell'art. 32 del presente regolamento, devono presentare apposita dichiarazione TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo, data ultima per l'obbligazione, come previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni saranno prese in carico per l'eventuale conguaglio o rimborso nella prima bollettazione utile successiva alla presentazione della dichiarazione.
Il beneficio decorre dalla data di effettivo ricovero indicato nella dichiarazione e comprovato dalla certificazione della casa di cura o ricovero allegata.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione del 30 giugno dell'anno successivo. Le riduzioni, esenzioni ed agevolazioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Nel caso di omessa denuncia verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il contribuente dovrà comunque provvedere a consegnare all'ufficio che gestisce la TARI la certificazione della Casa di Cura attestante l'effettivo ricovero.
5. Le riduzioni e le esenzioni previste nel presente articolo sono iscritte nel piano finanziario e coperte con il gettito TARI.

ART. 38 TER**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Per il solo anno 2015, per coloro che già sono ricoverati in strutture alla data del 1 gennaio ed intendono fruire delle predette esenzioni e/o agevolazioni, si dovrà presentare apposita richiesta redatta su modello messo a disposizione dall'ente entro il 31 maggio 2015 ed il beneficio avrà decorrenza 01/01/2015.

ART. 38 QUATER

ULTERIORI AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE

- 1. Il comune puo' sostituirsi all'utenza nel pagamento della TARI nel caso di utenze domestiche attive occupate da persone assistite economicamente dal comune sulla base delle valutazioni effettuate dai servizi sociali comunali e dei criteri previsti dal regolamento ISEE.**

ai
in
ura
itto
ano

elle
are
per
ico
one

alla

oro
130

in
essa

are
o.

o e

ed
esta
ra'